



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Rinnovo delle Carte d'identità

IL SINDACO

Visto l'art. 3 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, sostituito dalla legge 18 febbraio 1963, n. 224;

Visto l'ultimo comma dell'art. 290 del regolamento approvato con R. D. 6 maggio 1940, n. 635;

Visto l'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, modificato dall'art.2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191

Visto l'art.31 del D.L. 25.6.2008 N.112 convertito in Legge 6.8.2008 n. 133

Vista la Legge n. 27/2012 e la legge n. 35/2012;

Visto l'art. 24 c. 3, del Decreto-legge n. 76/2020 che ha previsto la sostituzione dell'art. 36, c. 7, del D.P.R. n. 445/2000;

AVVISA

- La CARTA D'IDENTITÀ viene rilasciata a tutti i residenti nel Comune di Villa Lagarina.
- Essa ha la durata di **DIECI ANNI**. Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d'identità è di TRE ANNI; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di CINQUE ANNI. Viene rilasciata o rinnovata con validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare.
- La carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni QUATTORDICI può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
- Può essere rinnovata (carta d'identità cartacea e CIE versione 2007) anche prima del centottantesimo (180°) giorno precedente la scadenza.
- Ai cittadini maggiorenni sarà chiesto di esprimere all'ufficiale d'anagrafe, al momento del rilascio o rinnovo della carta d'identità, il proprio consenso/diniego/non mi esprimo, in merito alla donazione di organi e tessuti.

Villa Lagarina, 1 gennaio 2026

IL SINDACO

Dott.ssa Julka Giordani

N.B. Da affiggersi al pubblico nel mese di gennaio di ogni anno (art. 290 del regolamento 6-05-1940, n. 635).